



Direzione: DIREZIONE

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00077 del 16/03/2026

Proposta n. 92 del 12/03/2026

Oggetto:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'INFRASTRUTTURA TURISTICA PARCO AVVENTURA NEL COMUNE DI PALOMBARA SABINA AGGIUDICAZIONE GARA ESPLETATA SU PIATTAFORMA E-PROCUREMENT S.TEL.LA N. PI003856-26 RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL LIBRO IV, PARTE II E TITOLO II DEL D.LGS. 36/2023-, PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL PARCO AVVENTURA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG: B9E82B7F08

Proponente:

Estensore PIETROPAOLI SILVIA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento BUTTARO RAFFAELE _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore C. PIETROSANTO _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL' INFRASTRUTTURA TURISTICA "PARCO AVVENTURA" NEL COMUNE DI PALOMBARA SABINA AGGIUDICAZIONE GARA ESPLETATA SU PIATTAFORMA E-PROCUREMENT S.TEL.LA N. PI003856-26 RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL LIBRO IV, PARTE II E TITOLO II DEL D.LGS. 36/2023-, PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL "PARCO AVVENTURA" E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
CIG: B9E82B7F08**

Con impegno contabile

Con I.R.A.P.

Senza impegno contabile

L'ESTENSORE
Silvia Pietropaoli

RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Dott. Raffaele Buttarò

IL DIRETTORE
Dott. Carlo Pietrosanto

Copia

REGIONE LAZIO
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI
(Legge Regione Lazio n. 41 del 26 giugno 1989)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL' INFRASTRUTTURA TURISTICA "PARCO AVVENTURA" NEL COMUNE DI PALOMBARA SABINA AGGIUDICAZIONE GARA ESPLETATA SU PIATTAFORMA E-PROCUREMENT S.TEL.LA N. PI003856-26 RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL LIBRO IV, PARTE II E TITOLO II DEL D.LGS. 36/2023-, PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL "PARCO AVVENTURA" E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
CIG: B9E82B7F08**

IL DIRETTORE

VISTO il decreto della Giunta Regionale del Lazio nr. n.T00180 del 25 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Direttore dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili il Dott. Carlo Pietrosanto;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo nr. 17 del 31/10/22 con la quale è stato approvato lo schema di contratto di lavoro per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili Dott. Carlo Pietrosanto sottoscritto in data 03/11/22;

VISTA la Legge Regionale 26.6.1989 n. 41, di istituzione del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge n. 394/1991 e ss. mm. ii.;

VISTA la Legge regionale 06. 10. 1997 n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto definitivo dell'Area Protetta Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili adottato con deliberazione del Presidente n. 10 del 12.02.19;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTO il D.lgs. del 23 Giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge del 5 Maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 12 Agosto 2020 "Legge di Contabilità Regionale" che disciplina i profili dell'ordinamento contabile regionale nonché il rispetto della legislazione statale vigente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 32 della medesima L.R., a dichiarare la regolarità tecnica e contabile della presente determinazione;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente Parco, per quanto applicabile in relazione al Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO il Bilancio di Previsione 2025 e pluriennale 2026-2027 dell'Ente Parco, adottato con Decreto del Commissario Straordinario n. P00040 del 31.10.2024, approvato dalla Regione Lazio con Legge Regionale n. 23 del 30.12.2024;

VISTA la Determinazione Dirigenziale NR. A00308 del 04.11.2024, con la quale viene approvato il Bilancio di Previsione Gestionale 2025 e Pluriennale 2026-2027 ai sensi dell'art. 39 comma 10 del D.lgs. n. 118/2011;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.32 della L.R. 11/2020 apposto dal Direttore dell'Ente,

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione del Presidente n. 10 del 12.02.2019, che contiene le finalità dell'Ente stesso e che riserva un importante ruolo alla valorizzazione, alla promozione del Parco e del territorio e all'Educazione Ambientale;

CONSIDERATO che gli Enti gestori dei Parchi istituiti ai sensi della Legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e ss.mm.ii., agiscono su delega della Regione Lazio;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Regionale del 31 ottobre 2024, n. 856, sono stati emanati gli “Indirizzi per la costituzione di un Parco Progetti per la realizzazione di aree attrezzate per lo sport e il tempo libero nei Comuni inclusi nelle Aree Naturali Protette della Regione Lazio. Finalizzazione delle risorse - esercizio finanziario 2024.”;
- con nota protocollo n. 1364283/2024, la Direzione Ambiente ha richiesto, agli Enti Parco, l'invio di proposte per la realizzazione di aree attrezzate dedicate allo sport e al tempo libero;
- con nota dell'Ente Parco inviata al Comune di Palombara Sabina prot. n. 3404 del 12.11.2024, è stata richiesta al comune l'adesione al progetto e la verifica del regime vincolistico dell'area;
- con nota prot. n. 3446 del 15.11.2024 il comune di Palombara Sabina ha inviato la propria adesione al progetto con inquadramento urbanistico e vincolistico con disponibilità alla richiesta ed acquisizione di tutti i pareri e NO necessari.
- con nota prot. n. 3463 del 15.11.2024 l'ente parco ha inviato alla Direzione Ambiente la scheda progetto per la realizzazione di aree attrezzate per lo sport e il tempo libero ci cui alla DGR n. 856 del 31.10.2024 relativa alla proposta denominata “sulle ali dell'avventura” che vede la realizzazione di un parco avventura presso il Comune di Palombara Sabina;
- la proposta dell'ente parco è stata positivamente valutata dalla direzione ambiente e ammessa a finanziamento per l'importo massimo previsto pari a euro 70.833,00;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2025 il comune di Palombara Sabina ha adottato l' “Atto di indirizzo per la disponibilità aree comunali per proposta denominata “Sulle ali dell'Avventura” relativa alla realizzazione di un parco avventura;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 25/08/2025 è stato approvato lo schema per la concessione in comodato d'uso gratuito all'Ente parco dei terreni ricadenti nel territorio del Comune di Palombara Sabina identificati al catasto dei terreni al Foglio 50 Particelle 56 e 608 dove verrà realizzato l'impianto Parco Avventura;
- in data 01.09.2025 il Comune di Palombara Sabina e l'Ente parco hanno sottoscritto il comodato d'uso gratuito avente ad oggetto la concessione dei terreni per la realizzazione del parco avventura che prevede una durata di anni QUINDICI con decorrenza dalla data di sottoscrizione, tacitamente rinnovabili salvo disdetta da parte di una delle parti.
- il Parco Avventura è stato realizzato secondo il progetto esecutivo dalla società affidataria su un'area boschiva di proprietà del Comune di Palombara Sabina in via A. de Gasperi contraddistinta al catasto p.f. 608 e 56, foglio mappa 50, in un' area connessa al tessuto urbanistico del comune di Palombara Sabina;

VISTA la determinazione del direttore dell'Ente parco n. A00231 del 10.07.2025 attraverso la quale in seguito alla conclusione del rapporto di lavoro del RUP precedentemente nominato si è provveduto a nominare quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Raffaele Buttarò, Funzionario Tecnico - "ESPERTO AREA TECNICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI" in servizio presso l'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, per la prosecuzione e conclusione del procedimento in oggetto;

VISTO il progetto per l'affidamento in concessione della infrastruttura turistica “Parco Avventura” presso il Comune di Palombara Sabina approvato con determinazione del Direttore dell'Ente Parco n. A00476 del 01.12.2025;

CONSIDERATO CHE con decreto del presidente dell'Ente parco n. P00036 del 17.12.2025 è stato stabilito di avviare la procedura di scelta del contraente per l'affidamento in concessione della gestione del Parco Avventura presso il Comune di Palombara Sabina, secondo l'ambito di applicazione di cui all'art. 13 D.lgs. 36/2023 e allegato I.1 art. 2, comma 1 lett. c) ed art. 3, comma 1 lett. c) e f), tramite procedura ordinaria aperta con bando ai sensi dell'art. 182 e seguenti del D.lgs. 36/2023, interamente telematica attraverso l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dalla Regione Lazio tramite la piattaforma regionale di e-procurement (S.TEL.LA) accessibile dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/>,

RICHIAMATO il decreto del presidente dell'Ente parco n. P00036 del 17.12.2025, con il quale:

- viene stabilito di avviare la procedura di scelta del contraente per l'affidamento in concessione della gestione del Parco Avventura presso il Comune di Palombara Sabina, secondo l'ambito di applicazione di cui all'art. 13 D.lgs. 36/2023 e allegato I.1 art. 2, comma 1 lett. c) ed art. 3, comma 1 lett. c) e f), tramite procedura ordinaria aperta con bando ai sensi dell'art. 182 e seguenti del D.lgs. 36/2023, interamente telematica attraverso l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dalla Regione Lazio tramite la piattaforma regionale di e-procurement (S.TEL.LA) al fine di individuare l'operatore economico cui affidare la concessione dell'infrastruttura turistica "Parco Avventura" di Palombara Sabina;
- si approvano tutti gli schemi documentali facenti parte della procedura di gara di che trattasi;
- il valore stimato della concessione (art. 179 D.lgs. 36/2023) è pari a € 422.295,08 [quattrocentoventiduemiladuecentonovantacinque/08], al netto dell'IVA,;
- la scelta del contraente viene effettuata con l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del Dlgs. 36/2023;

VISTO il bando di gara pubblicato su Piattaforma e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio, in data 17/12/2025 con n. **PI003856-26** e, sul sito istituzionale della stazione appaltante con termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 12/02/2026;

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza, è pervenuta un'unica offerta telematica della "Polisportiva Palombara Sabina", con sede in Palombara Sabina (RM) così come riportato a registro di sistema n. **PI030748-26** su Piattaforma S.TEL.LA Regione Lazio;

DATO ATTO che con Determinazione n.A00042 del 12/02/2026 del Direttore dell'Ente Parco, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte pervenute, ai sensi dell'art. 93 del Codice, è stata nominata la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 per l'affidamento della concessione di che trattasi, composta da:

- ✓ Dott. Carlo Pietrosanto 1^ Componente con funzioni di Presidente - Direttore dell'Ente;
- ✓ Dott. Paolo Ricci 2^ Componente con funzioni di commissario-Assistente Area tecnica del Parco;
- ✓ Geom. Roberto de Sanctis 3^ Componente con funzioni di commissario e segretario verbalizzante Assistente Area tecnica del Parco;

i quali hanno dichiarato l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 93 c. 5 del Codice, nonché insussistenza di cause ostative alla nomina di cui all'art. 35-bis del d.lgs 165/2001;

VISTI i verbali delle operazioni di gara redatti su piattaforma S.TE.LLA Regione Lazio; Verbale di verifica documentazione amministrativa del concorrente (Registro sistema n.**PI031686-26** seduta pubblica del 12/02/2026); Verbale di valutazione dell'offerta tecnica (Registro sistema n.**PI031687-26** seduta riservata del 12/02/2026) Verbale di valutazione dell'offerta economica e temporale con proposta di aggiudicazione (Registro sistema n.**PI031688-26** seduta pubblica del 12/02/2026), relativi alla procedura di aggiudicazione della Gara n. **PI003856-26** custoditi agli atti di questo Ente;

DATO ATTO che, come risulta dal Verbale dell'offerta economica e temporale con proposta di aggiudicazione (Registro sistema n. **PI031688-26** seduta pubblica del 12/02/2026) la medesima Commissione giudicatrice, riscontrando la completezza della documentazione pervenuta dall'operatore economico non escluso nelle precedenti fasi, ha proceduto a formulare la graduatoria finale dei concorrenti, come di seguito riportata:

Riga	Fornitore	Punteggio Tecnico	Punteggio economico	Punteggio Totale	Stato
------	-----------	----------------------	------------------------	---------------------	-------

1	Polisportiva Palombara Sabina	60,00	12,00	72,00	Aggiudicatario proposto
---	--------------------------------------	-------	-------	-------	--------------------------------

come da modello offerta economica, viene offerto un canone concessorio fisso annuo pari ad € **1.100,00** e un rialzo percentuale sul fatturato annuo pari al 1%;

CONSIDERATO che dalla graduatoria su riportata, elaborata su Piattaforma *S.TEL.LA* della Regione Lazio, è stata proposta l'aggiudicazione per l'affidamento della concessione di che trattasi, in favore dell'operatore economico "**Polisportiva Palombara Sabina**", Registro di Sistema n. **PI003856-26**, P.IVA 18199681000 c.f.: 94094360586 con sede in Palombara Sabina (RM) Viale Ungheria n. 29, mail: polisportivapalombara@arubapec.it, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con complessivi punti 72,00 su 100 (di cui 60,00 per l'offerta tecnica e punti 12,00 per l'offerta economica), offrendo un canone concessorio fisso annuo pari ad € **1.100,00** e un rialzo percentuale sul fatturato annuo pari al 1%.

VISTO che ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023 si procede all'aggiudicazione dell'offerta proposta, dopo la verifica dei requisiti e che la stessa diventa immediatamente efficace;

PRESO ATTO che:

- sono stati verificati nei confronti dell'impresa aggiudicataria, tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) 2.0 il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023, come previsti dalla documentazione di gara e acquisiti agli atti dell'Ente con nota del RUP prot. n. 775 del 10.03.2026;
- ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 159/2011, l'Ente parco ha provveduto a richiedere la documentazione antimafia di cui all'articolo 84;
- che il RUP ha ritenuto la proposta di aggiudicazione, formulata dalla commissione giudicatrice, legittima e conforme all'originario interesse espresso dall'Ente Parco, richiedendo di procedere con l'iter approvativo della medesima;

RITENUTO pertanto di dover approvare i su indicati Verbali di gara redatti su piattaforma *S.TEL.LA* Regione Lazio: Verbale di verifica documentazione amministrativa del concorrente **PI031686-26** seduta pubblica del 12/02/2026); Verbale di valutazione dell'offerta tecnica **PI031687-26** seduta riservata del 12/02/2026) Verbale di valutazione dell'offerta economica e temporale con proposta di aggiudicazione **PI031688-26** seduta pubblica del 12/02/2026), relativi alla procedura di aggiudicazione della Gara n. **PI003856-26** custoditi agli atti di questo Ente;

DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione disposta sulla piattaforma *S.TEL.LA* Regione Lazio, per l'affidamento della concessione del Parco Avventura di Palombara Sabina in favore dell'operatore economico "**Polisportiva Palombara Sabina**", P.Iva 18199681000 c.f.: 94094360586 con sede in Palombara Sabina (RM) Viale Ungheria n. 29, mail: polisportivapalombara@arubapec.it, risultata prima classificata a seguito delle procedure di gara sopra richiamate;

DI DISPORRE l'aggiudicazione della concessione in argomento, a norma dell'art. 17 co.5 del D.Lgs. n.36/2023 in favore dell'operatore economico "**Polisportiva Palombara Sabina**", P.Iva 18199681000 - C.F.: 94094360586 con sede in Palombara Sabina (RM) Viale Ungheria n. 29, mail: polisportivapalombara@arubapec.it, **fatti salvi gli effetti caducatori derivanti da successivi esiti ostativi delle verifiche, nonché sotto condizione risolutiva del contratto in caso di riscontri, recanti esito irregolare, pervenuti in data posteriore alla stipula**, con un canone concessorio fisso annuo pari ad € **1.100,00** e un rialzo percentuale sul fatturato annuo pari al 1%;

RITENUTO necessario procedere all'affidamento della concessione del Parco Avventura di Palombara Sabina in favore dell'operatore economico "**Polisportiva Palombara Sabina**", P.IVA 18199681000 - C.F.: 94094360586 - con sede in Palombara Sabina (RM) Viale Ungheria n. 29, mail: polisportivapalombara@arubapec.it, con un canone concessorio fisso annuo pari ad € **1.100,00** e un rialzo percentuale sul fatturato annuo pari al 1%;

VISTO l'art. 55 comma 2 del D.lgs. 36/2023 che prevede *“I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”*;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla stipula, ai sensi dell'art. 18 co.1 del D.lgs. 36/2023, di apposito contratto tra l'aggiudicatario e l'Ente committente nei modi e nelle forme disposti dallo stesso e, che quindi gli obblighi dell'aggiudicatario per la stipula contrattuale sono in capo al medesimo, da disporre su *S.TEL.LA, Sistema TELematico Acquisti Regione* con successiva registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, fatti salvi gli effetti caducatori derivanti da successivi esiti ostativi delle verifiche nonché sotto condizione risolutiva del contratto in caso di riscontri, recanti esito irregolare, pervenuti in data posteriore alla stipula;

DATO ATTO CHE l'Ente parco provvederà ad individuare un capitolo in entrata per la riscossione del canone relativo alla concessione in oggetto (canone concessorio fisso pari a 1.100 euro per 7 anni oltre a 1.100 euro per i 3 anni relativi alla proroga per un totale di euro 11.000, oltre al canone concessorio variabile pari all' 1% del fatturato annuo);

ACCERTATA l'insussistenza ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 come introdotto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012 di cause di conflitto di interesse anche potenziale;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- il DPR n.207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” per le parti non abrogate;
- il D.Lgs. 36/2023 e richiamati in particolare:
 - Gli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023 in merito all'adozione e pubblicazione degli atti;
 - Gli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023 in merito alle fasi delle procedure di affidamento che prevedono che la proposta di aggiudicazione deve essere approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e che la stessa diventa efficace dopo la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario;

ATTESA la necessità del provvedimento;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante della presente determinazione;

1. **DI APPROVARE** le risultanze di gara, i verbali della Commissione giudicatrice e la proposta di aggiudicazione redatti su piattaforma *S.TEL.LA* della Regione Lazio: Verbale di verifica documentazione amministrativa del concorrente **PI031686-26** seduta pubblica del 12/02/2026); Verbale di valutazione dell'offerta tecnica **PI031687-26** seduta riservata del 12/02/2026) Verbale di valutazione dell'offerta economica e temporale con proposta di aggiudicazione **PI031688-26** seduta pubblica del 12/02/2026), relativi alla procedura di aggiudicazione della Gara n. **PI003856-26 per l'aggiudicazione della concessione del parco Avventura di Palombara Sabina** custoditi agli atti di questo Ente;
2. **DI AGGIUDICARE** ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023, la presente procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento della concessione di cui alla Gara n. PI030748-26, a favore dell'operatore economico “Polisportiva Palombara Sabina”, P.IVA 18199681000 C.F.: 94094360586 con sede in Palombara Sabina (RM) Viale Ungheria n. 29, mail: polisportivapalombara@arubapec.it, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base de miglior rapporto qualità/prezzo, con complessivi punti 72,00 su 100 (di cui 60,00 per l'offerta tecnica, punti 12,00 per l'offerta economica), con un canone concessorio fisso annuo pari ad € **1.100,00** e un rialzo percentuale sul fatturato annuo pari al 1%;
3. **DI DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, del Codice, il presente provvedimento di aggiudicazione è immediatamente efficace;
4. **DI DARE ATTO** che l'offerta tecnica e l'offerta economica che qui si richiamano integralmente, assumono valore contrattuale nei termini e nelle obbligazioni ivi assunte dal concorrente aggiudicatario;

5. **DI APPROVARE** lo schema di contratto da stipulare, ai sensi dell'art. 18 co.1 del D.lgs. 36/2023 s.m.i., tra le parti nei modi e nelle forme disposti dallo stesso e, che gli obblighi dell'aggiudicatario per la stipula contrattuale sono in capo al medesimo, da disporre su *S.TEL.LA, Sistema TELematico Acquisti Regione*, relativo all'affidamento dei lavori di che trattasi di cui alla gara **PI030748-26**, custodito agli atti di questo Ente e, che il contratto stesso debba essere stipulato **sotto condizione risolutiva derivante da successivi esiti delle verifiche**;
6. **DI AUTORIZZARE** la sottoscrizione del contratto in via d'urgenza, sussistendo i presupposti di cui all'art. 17, comma 9, del Codice, in ragione delle necessità ed urgenze legate all'attuazione degli interventi e specificamente in ragione degli obblighi di assicurare il conseguimento di milestone e target e degli obiettivi dell'ente e di evitare il degrado delle attrezzature;
7. **DI DARE ATTO** che la durata della concessione è pari ad anni 7 con opzione di proroga di 3 anni decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dell'infrastruttura, così come previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
8. **DI SOTTOPORRE** il contratto alla clausola risolutiva espressa in caso di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci rese dall'operatore economico Affidatario in merito all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
9. **DI PREVEDERE** nel Bilancio dell'Ente Parco l'entrata dell'importo previsto in convenzione derivante dalla corresponsione del canone da parte del concessionario (canone concessorio fisso pari a 1.100 euro per 7 anni oltre a 1.100 euro per i 3 anni relativi alla proroga per un totale di euro 11.000 oltre al canone concessorio variabile pari all' 1% del fatturato annuo);
10. **DI DARE ATTO** dell'insussistenza ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 come introdotto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012 di cause di conflitto di interesse anche potenziale;
11. **DI ATTESTARE** che gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023;
12. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di disporre la pubblicazione sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente" di tutti gli atti previsti dall'art. 28 del D.lgs. 36/2023 ai sensi del D.lgs. 33/2013;
13. **DI DEMANDARE** al RUP:
 - anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 - gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D. lgs n. 36/2023.

Il Direttore dell'Ente Parco
Dott. Carlo Pietrosanto

CONTRATTO CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PARCO AVVENTURA SITO IN PALOMBARA SABINA

L'anno 2025 il giorno del mese di alle ore - in, nella sede del PNR dei Monti Lucretili

Tra i signori:

- 1) nato a il, C.F., che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse del PNR dei Monti Lucretili, in qualità di
- 2), nato a (.....) il, ivi residente in, che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse della, con sede in via (C.F.), in qualità di legale rappresentante della ditta medesima

PREMESSO

- che con decreto del presidente dell'Ente parco n. P00036 del 17.12.2025 è stato stabilito di procedere all'affidamento della concessione della gestione del Parco Avventura sito in Palombara Sabina, mediante procedura aperta previa gara da esperire ai sensi degli artt. 50 e 108 del D.Lgs 31.3.2023, n. 36, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con successiva determinazione del n. è stata disposta l'aggiudicazione a favore della Polisportiva palombara sabina che con il punteggio di 72,00 è risultata essere la migliore offerente tra tutte le ditte partecipanti alla gara;
- che nella medesima data l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- che per il presente contratto non si applica il termine dilatorio di cui all'art 18c. 3 del D.Lgs 31.3.2023, n 36 trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 55 c. 2 del decreto medesimo;
- che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62 e 6 bis della L. n. 241/1990;

TUTTO CIO' PREMESSO

considerata la necessità di provvedere alla stipula, ai sensi dell'art. 18 co.1 del D.lgs. 36/2023, tra l'aggiudicatario e l'Ente fatti salvi gli effetti caducatori derivanti da successivi esiti ostativi delle verifiche nonché sotto condizione risolutiva del contratto in caso di riscontri, recanti esito irregolare, pervenuti in data posteriore alla stipula.

dato atto che l'aggiudicatario è in possesso di tutti i requisiti professionali riportati nelle norme UNI EN 15567-1 e UNI EN 15567-2, che definiscono i requisiti di sicurezza per il controllo e manutenzione oltre alle competenze delle figure che operano all'interno del percorso acrobatico per assicurare un appropriato livello di sicurezza nell'uso di tali attrezzature e consistenti in corsi di formazione specifici per gestione di Parchi Avventura.

Le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso:

ART.1-PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2-OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili come sopra rappresentato, affida alla Polisportiva di palombara sabina che accetta, la concessione della gestione della struttura sportiva Parco Avventura sita in Palombara Sabina.

Il presente contratto è a corpo.

Il concessionario conferma gli obblighi ad essa derivanti dall'assunta aggiudicazione della concessione e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni inerenti la concessione stessa, sotto l'osservanza della normativa

in materia di concessione di servizi, nonché:

- 1) della determinazione del..... n..... del;
- 2) del Capitolato
- 3) dell'offerta presentata in sede di gara.

Tutti i documenti citati nel presente articolo, come sopra contrassegnati, vengono dalle parti come sopra contrassegnati, vengono dalle parti medesime debitamente sottoscritti e depositati agli atti del Parco, fatto salvo il Capitolato, che viene allegato al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale, come fossero di seguito trascritti. E 'altresi dichiarato parte integrante e sostanziale del presente contratto, come fosse di seguito trascritto e viene allegato il piano operativo di sicurezza/documento valutazione dei rischi presentato dal concessionario. Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni dal D.Lgs81/2008.

Il concessionario conferma altresì di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa in materia di antimafia ed in particolare, dal D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii..

Il concessionario si impegna a riferire tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della concessione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il concessionario, sotto scrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi.

ART.3 –CORRISPETTIVO

L'importo per l'esecuzione della concessione è il seguente:

- A- Canone concessorio fisso annuo pari a € 1.100 oltre iva come per legge
- B- Canone concessorio variabile annuo pari all' 1% del fatturato annuo

ART.4-DURATA ED ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in 7 (sette) anni, con decorrenza dalla data della stipula del contratto o dalla consegna della stessa in via d'urgenza. È prevista la possibilità del rinnovo per ulteriori n. 3 (tre) anni alle medesime condizioni.

Il concessionario ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta del Parco sino a quando non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza del contratto. Nell'esecuzione della concessione il concessionario è tenuto ad adempiere alle prescrizioni contenute nel D.Lgs 31.3.2023, n 36 ed è soggetto agli obblighi nello stesso stabiliti.

ART.5- CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE

A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto.

Ai fini dell'art.119, del D.lgs 31.3.2023, n. 36, si dà atto che il concessionario non ha dichiarato di volere subconcessione alcuna prestazione

ART.6 -REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E REQUISITI GENERALI

Si dà atto del possesso da parte del concessionario dei requisiti generali prescritti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione del contraente.

In caso di accertamento successivamente alla stipula del contratto del difetto del possesso dei requisiti prescritti dalla legge, si procederà alla risoluzione del contratto nei termini e con le modalità stabilite dalla norma al concessionario spetterà, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. In tale ipotesi, si provvederà altresì ad esclusiva scelta discrezionale del committente, all'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del presente contratto.

Nella esecuzione della concessione oggetto del presente contratto, il concessionario si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione della concessione, anche se assunti al di fuori della Regione del Lazio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Lazio.

ART.7-GARANZIE

L'Amministrazione accetta quale garanzia definitiva/ la polizza fideiussoria \ fideiussione bancaria n..... prestata dalla compagnia assicuratrice " \ Banca /da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 117 del D.Lgs 31.3.2023, n. 36 per l'importo di € XXX nell'interesse della ditta aggiudicataria della concessione.

Si dà altresì atto che il concessionario ha consegnato le seguenti polizze:

gestione complessiva dei medesimi con massimale di almeno € XXX;

- polizza assicurativa a copertura dei danni e/o sinistri verso prestatori di lavoro con massimale unico non inferiore ad Euro XXX

La garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario.

Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della concessione, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di concessioni di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della concessione.

La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto dell'importo previsto dalla legge.

Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile.

ART.8-PAGAMENTI

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato con le seguenti scadenze:

A - Canone concessorio fisso annuo entro il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento.

B - Canone concessorio variabile annuo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, il concessionario è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217. Si applicano l'art. 125 del D.Lgs 36/2023 e la legge 9.10.2002, n. 231.

Il concessionario si impegna altresì a dare immediata comunicazione al committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART.9-MODIFICHE DEL CONTRATTO

Le concessioni possono essere soggette a variante, se non nei casi e limiti previsti e disciplinati dall'art.189 del D.Lgs n. 36/2023.

Nessuna variazione o addizione al contratto può essere introdotta dal concessionario se non è disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dal committente, nel rispetto dei limiti e con le modalità stabilite dalle norme indicate al comma precedente.

ART.10-REVISIONE DEL CONTRATTO

La revisione dei prezzi è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

A decorrere dal 2° anno dalla data di stipula del contratto il canone minimo stabilito contrattualmente sarà soggetto ad indicizzazione annuale secondo gli indici ISTAT per la rilevazione dei prezzi di operai e impiegati sul 100% degli importi prefissati.

Si applica l'art.192 del D.Lgs 31.3.2023, n. 36.

ART.11-INADEMPIENZE E PENALITA'

Ove si verificano delle inadempienze da parte del concessionario, nell'esecuzione delle prestazioni previste nel Capitolato si applicano le penali contenute nel capitolato medesimo.

ART. 12-RISOLUZIONE E RECESSO

Il concedente può dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano:

- a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;

- b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
- c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.2.2014.

La risoluzione della concessione per inadempimento del concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Il contratto prevede per il caso di inadempimento una clausola penale di predeterminazione del danno e i criteri per il calcolo dell'indennizzo.

Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, il concedente comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico che subentri nella concessione avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. L'operatore economico subentrante assicura la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dal concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto da quando il concedente presta il consenso.

Se il concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze, della tipologia di investimenti programmati e delle esigenze di protezione dei crediti dei soggetti finanziatori. In ogni caso i criteri per l'individuazione dell'indennizzo devono essere esplicitati in maniera inequivocabile nell'ambito del bando di gara ed indicati nel contratto, tenuto conto della tipologia e dell'oggetto de rapporto concessorio, con particolare riferimento alla percentuale, al piano economico- finanziario e agli anni da prendere in considerazione nel calcolo.

Le somme dovute ai sensi del comma 4 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi.

Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario questi ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi. L'efficacia del recesso dalla concessione è sotto posta alla condizione del pagamento da parte del concedente delle somme previste dal comma 4.

ART.13-CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente contratto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi al concessionario ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R.16 aprile 2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92c.3del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 ess.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art.53,comma16-ter,del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Parco si avvalga di tale clausola, il concessionario incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dal Comune, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187convertito dalla legge17 dicembre 2010, n. 217.

Si applica inoltre l'art. 1c. 13 della legge 7.8.2012,n. 135.

del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili al concessionario, costituiscono causa di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

ART.14 – RISERVATEZZA

Il concessionario è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dall'Amministrazione.

ART.15 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E COMUNICAZIONI

Per effetto del presente contratto il concessionario elegge domicilio in

Tutte le comunicazioni tra il committente e il concessionario si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese agli indirizzi PEC .

ART.16–CONTROVERSIE

I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora del concessionario.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, è competente il Foro di Roma.E' escluso l'arbitrato.

In pendenza di giudizio il concessionario non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti nella presente contratto.

ART.17-SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, bollo, copia degli atti, ecc. ad eccezione dell'I.V.A., sono a carico del concessionario.

ART.18 - RICHIAMO LEGGI E/O REGOLAMENTI

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di Parco accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.

La sottoscrizione del presente atto da parte del concessionario equivale ad intervenuta comunicazione di stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 31-3-2023, n. 36.

ART.19-STIPULA DEL CONTRATTO

Il presente contratto viene stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014

ART.20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti dagli operatori economici, obbligatori per le finalità connesse alla presente procedura, saranno trattati dal Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili conformemente alle vigenti disposizioni di legge (Regolamento europeo (UE) 2016/679 c.d. GDPR).

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili nella persona del Presidente dell'Ente Parco Dott. Marco Piergotti

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Direttore dell'Ente Parco Dott. Carlo Pietrosanto

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DI PROGETTO: Direttore dell'Ente Parco Dott. Carlo Pietrosanto

Indirizzo mail: info@parcolucretili.it

Indirizzo PEC: ente@pec.parcolucretili.it

Finalità del trattamento: Svolgimento della procedura di affidamento della realizzazione di un parco avventura

Si precisa che:

- i dati inseriti nell'offerta e nelle dichiarazioni integrative vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri indicati nella manifestazione di interesse e negli ulteriori documenti allegati all'offerta nonché dell'affidamento e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti);

- i dati da fornire da parte dell'operatore economico vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;

Base giuridica del trattamento

Esecuzione da parte del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici) e obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.

Categorie di dati ottenuti da soggetti terzi

Si informa che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi sopra specificati, l'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili potrà raccogliere presso altre Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici e privati, per le finalità di trattamento previste.

Modalità del trattamento

I dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, o per scopi di archiviazione e conservazione stabiliti dalle norme vigenti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Dati giudiziari

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali", di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2 del D. Lgs. 10.8./018, n. 101). I "dati personali relativi a condanne penali e reati", di cui all'art. 10 del Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2 del D. Lgs. 10.8.2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, l'operatore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione alla presente procedura.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati

I dati saranno resi raccolti ed elaborati, anche in forma elettronica, dall'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, e resi disponibili nei confronti del personale dell'Area competente, autorizzato al trattamento.

Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad altri soggetti, interni autorizzati al trattamento o esterni all'Ente Parco, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge o contrattuali o come necessaria per il perseguimento delle finalità sopra specificate o per la tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente Parco.

Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti all'Unione Europea.

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22.

Dritti dell'interessato e modalità di esercizio dei diritti

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo "Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione", il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD.

Potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it

Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione

La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria per l'espletamento della procedura in argomento.

La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per l'Ente Parco di istituire l'offerta presentata e realizzare le finalità sopra indicate.

Responsabile del trattamento dei dati personali

Le attività oggetto della procedura implicano, da parte dell'affidatario, il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l'Ente Parco, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR).

L'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, in qualità di Titolare del Trattamento, con atti formali (addendum contrattuale e documento DPA: Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4, n. 8) e art. 28 del GDPR – Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"), riportati in allegato e parte integrante del contratto stesso, nominerà l'affidatario quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 4, n. 8) e 28 del GDPR.

Con la sottoscrizione dell'addendum l'affidatario si impegnerà ad accettare la nomina a Responsabile del Trattamento.

L'affidatario si impegna, inoltre, a sottoscrivere l'atto di nomina (addendum contrattuale) ed il documento DPA entro il termine di venti giorni dalla data di stipula del contratto.

ART.21-STIPULA DEL CONTRATTO

Il presente contratto viene stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

IL CONCESSIONARIO

PER IL PARCO

.....firma digitale firmadigitale

Copia